

Bernardo Sordi

Nobiltà del diritto: Paolo Grossi

(doi: 10.1411/105848)

Le Carte e la Storia (ISSN 1123-5624)

Fascicolo 2, dicembre 2022

Ente di afferenza:

Università di Firenze (unifi)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Documenti

Nobiltà del diritto: Paolo Grossi

1. *Nobiltà del diritto*

Lo scorso 4 luglio ci ha lasciato Paolo Grossi. Lo ha fatto quasi all'improvviso, nonostante da qualche mese una malattia insidiosa avesse iniziato a erodere la sua fibra, forte e tenace.

La sua straordinaria continuità di lavoro, la sua costante partecipazione alle vicende degli altri, specialmente dei giovani, il suo formidabile equilibrio, veicolato da una voce ferma, ma calda e rassicurante, erano rimasti intatti sino al giorno prima e ci avevano illusi che si fosse imboccata soltanto la strada di una lenta, lentissima, senescenza. Ci eravamo illusi che si potessero festeggiare con Lui i 50 anni dei «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno» e del Centro omonimo, avviando con l'intitolazione di quest'ultimo al suo fondatore i festeggiamenti per i suoi 90 anni, ormai prossimi. Non abbiamo fatto in tempo, anche se, ispirandoci al suo profondo rispetto delle istituzioni, che viveva con il rigore di una vera religione civile, abbiamo cercato di portare a termine il programma che ci eravamo prefissati, come se Lui fosse presente. Assicurando quella continuità di vita istituzionale cui teneva in sommo grado e che non doveva essere intralciata o ancor peggio interrotta dalla miseria delle fragilità umane.

Sono così iniziati a scorrere, tumultuosamente, ricordi, immagini, ora sensazioni profonde e stratificate, ora invece rapide impressioni, a sovrapporre confusamente i tanti profili del personaggio: il grande didatta, che officiando il rito solenne della lezione affascinava qualsiasi uditorio, con una rara capacità di adeguamento ai suoi, sempre diversi, interlocutori. E quindi l'indomito ricercatore, capace di analisi circostanziate e minute, a partire dai profili di quello e quell'altro istituto giuridico, oppure dei ritratti, inimitabili, dei grandi giuristi che avevano impersonato, nella storia, la *Nobiltà del diritto*. Ora, invece, l'autore di rappresentazioni sulla lunga durata, «lungo la linea», come amava dire: guide personalissime e di sicuro orientamento nei meandri delle complessità del divenire storico. Ed ancora, l'instancabile organizzatore di cultura, capace di portare l'impareggiabile artigianalità dello *Stile fiorentino*, nella fondazione di istituzioni (la rivista, il Centro, la scuola degli allievi...) destinate a dare continuità a un metodo fatto di ingredienti semplici, ma

indefettibili: una solida preparazione giuridica, che consentisse lo studio «dal di dentro» del divenire giuridico; una profonda consapevolezza della relatività del «punto» a favore della necessità della «linea» e quindi dell'intrinseca storicità del giuridico; il colloquio costante con gli altri giuristi e scienziati sociali, alla ricerca di una integrazione che valorizzasse il diritto come elemento fisiologico del sociale e non lo isolasse in tecnicità astruse e incomprensibili. Infine, l'uomo delle istituzioni, cui poteva offrire, si trattasse della presidenza della Facoltà giuridica fiorentina nei primi anni Settanta, del Centro che aveva fondato nel 1972 e diretto per trent'anni, della presenza nel primo CUN, della partecipazione alle più celebri Accademie, dai Lincei alla Crusca, dalla Colombaria ai Georgofili... o di quella, del tutto diversa, da cultore profondo del diritto della Chiesa, al Tribunale Ecclesiastico Etrusco, sino infine alla lunga presidenza della Corte costituzionale, non solo la sua sapienza giuridica, ma un carisma eccezionale, che si esaltava nella capacità di ascolto e di guida, insieme ferma e rispettosa, di collegi dalla composizione articolata e plurale.

Ci vorrà del tempo per districare la matassa, oggi troppo aggrovigliata dalle emozioni, dal senso di vuoto che ogni scomparsa immancabilmente genera, dalla difficoltà di stabilire una giusta distanza con la lettura assidua e continua dei suoi tantissimi scritti, tutti da Lui semplicemente proposti per la discussione, con un segno sempre affettuoso, e specificamente calibrato, di dedica e di personale colloquio. Ci vorrà tempo per distillare un'eredità importante, testimoniata da una presenza sulla scena culturale durata ininterrottamente per oltre sessant'anni, con la medesima, incrollabile, fede nel valore della ricerca e dell'insegnamento, perni di una *Universitas* dal significato antico e dall'antico prestigio, che aveva il grande merito di far rispettare e amare a studenti e discepoli, ma anche a colleghi, politici, uomini delle professioni e delle istituzioni. Quella *Universitas* che in Italia, in Europa, in America Latina lo avrebbe presto insignito di riconoscimenti e di onori, a partire dalle innumerevoli lauree e dai tanti dottorati ricevuti, a Francoforte, Stoccolma, Barcellona, Madrid, Siviglia, Lima, Bologna, Piacenza, Napoli, Porto Alegre, Curitiba, Macerata, Padova...: i cui diplomi ha voluto lasciare, con l'intera sua biblioteca giuridica, al Centro fiorentino.

Ciascuno potrà riannodare a suo modo il filo della memoria, sull'onda dei propri, personali, ricordi, nel solco delle innumerevoli relazioni che aveva pazientemente e affettuosamente intessuto con ciascuno di noi. Oppure, chi non avesse avuto la fortuna di conoscerlo potrà farlo, ora semplicemente ripercorrendo la sua sterminata bibliografia che dall'Alto Medioevo si distende progressivamente ma capillarmente sino al presente (la si ritrova in calce ai suoi *Ultima Verba*, in *L'invenzione del diritto*, Laterza, 2017), ora leggendo un suo toccante *à rebours*, dal coinvolgente sguardo retrospettivo (*Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, 2008).

Qualche punto fermo è possibile comunque già ora fissarlo.

2. Radici medievali, proiezioni moderne

Noto al grande pubblico degli scienziati sociali e dei suoi tantissimi e da Lui privilegiati lettori *novizi*, per i suoi scritti degli ultimi decenni sulle fonti del diritto, sul rapporto tra giudici e legislatori, sul pluralismo giuridico, attraverso i quali aveva coniato lessemi dal forte, personalissimo, taglio interpretativo, dalla *modernità giuridica* alla *pos-modernità*, dall'*assolutismo giuridico* alla *invenzione del diritto*, che aveva distillato, con grande impegno, ma con eccezionale leggibilità, nelle pagine di una fortunatissima *Prima lezione di diritto* (Laterza, 2003), Paolo Grossi era però nato medievista.

E in quel diritto, che una volta si definiva *intermedio*, aveva sperimentato lo studio del diritto comune e delle sue fonti dottrinali, dalla Glossa al Commento, sotto la guida di Ugo Nicolini, un «generoso patrono accademico», ma non un «maestro» – avrebbe confessato più tardi –, con cui si era laureato, un po' casualmente, nell'ateneo fiorentino, alla metà degli anni Cinquanta. Insofferente, già allora, alle confinazioni anguste di una Storia del diritto italiano, che aveva sentito sempre soffocante nei suoi deboli postulati scientifici, nati alla fine dell'Ottocento a sostegno di una quanto mai precaria identità nazionale, aveva presto trovato, di propria iniziativa, nell'universo delle situazioni reali, un campo di ricerca in grado di valorizzare la fervida fantasia dei giuristi medievali e la loro capacità di tradurre, nei *vasi vuoti* degli antichi schemi giuridici romani, l'intrinseco naturalismo giuridico della civiltà agraria nella quale erano immersi e che l'antropologia giuridica di un Lévy-Bruhl, la scuola delle *Annales* da Febvre a Bloch, più tardi le categorie della cultura medievale di Gurevič, avevano iniziato a dipingere nei tratti di una inconfondibile individualità storica.

Calando in queste intense frequentazioni una interpretazione della teoria del dominio diviso, per la prima volta, effettivamente contestualizzata ai confini e ai valori dell'esperienza medievale, si sarebbero fissate le basi per i tanti saggi poi raccolti ne *Il dominio e le cose* (1992), per le innumerevoli incursioni agraristiche e soprattutto per il grande affresco de *L'ordine giuridico medievale* (1995): libro tra i suoi più belli, per la forza avvolgente del racconto e la capacità rappresentativa di un'intera esperienza.

Coltivato con grande intensità di ricerca e di insegnamento, tanto da dedicargli, in alternanza con un corso modernistico, almeno uno dei corsi obbligatori nel biennio, il Medioevo non poteva però essere un valido *terminus ad quem*, specialmente nel momento in cui alla linearità ininterrotta della tradizione romanistica si iniziava a sostituire una più articolata e complessa successione di diverse esperienze giuridiche.

Di qui il progetto dei «Quaderni», e del loro braccio operativo, il *Centro*, varato con la diffusione di una prima *Pagina introduttiva* nel giugno 1971, chiamato a colonizzare, con la scommessa di un rinnovato dialogo tra storia e diritto, e tra storici e giuristi, in una tempe di ancora egemonico storicismo culturale e di prima, intensa, proiezione della scienza giuridica verso il presente e la progettazione del futuro, la terra, all'epoca ancora in gran parte incognita, della modernità giuridica.

Per Paolo Grossi, in particolare, era l'occasione per definitivamente completare una traiettoria di lunghissimo periodo sulle forme di appropriazione dei beni: una intensa ricerca trentennale che ne faceva, dalle remote situazioni reali altomedievali sino al sorgere di una *età nuova* con l'emergere di un nuovo rapporto tra uomo e cose, evidente sin dalla imponente trattatistica della Seconda scolastica, lo studioso che meglio era in grado di illustrare il progressivo imporsi del modello individualistico e assolutistico della proprietà codicistica e dell'art. 544 del *Code civil*, ma anche degli assetti collettivi, delle reliquie di quel *L'altro modo di possedere* (Giuffrè, 1977) che neppure il codice sarebbe stato in grado, nel XIX secolo, completamente di azzerare. Sino all'incontro con il solidarismo, la funzione sociale della proprietà, gli esiti weimariani, e quelli che egli amava chiamare *i corporativismi europei*.

3. Complessità del giuridico e libertà di ricerca

I «Quaderni», subito divenuti, nella loro scansione annuale e nell'alternanza di numeri monografici ed eterogenei, insieme alla parallela *Biblioteca* di opere monografiche, *tavolo*

di lavoro comune tra storici e giuristi, dischiudevano rapidamente la complessità di *Modelli e dimensioni* e soprattutto della *Dimensione giuridica* e delle quanto mai plurali *Figure dell'esperienza*, secondo un progetto inteso ad abbracciare al tempo stesso la profonda unità del giuridico e le sue innumerevoli sfaccettature storiche. Un progetto conservatosi intatto sino al presente, incrementando anno dopo anno un colloquio con collaboratori e allievi continuamente ispirato alle aperture, al dissodamento di nuovi campi disciplinari, alla scoperta di nuove tematiche.

Fermi i pochi indirizzi metodici sopra ricordati, nessuna preclusione, nessuna regolazione di confini veniva presupposta. La stessa opzione per il pensiero giuridico, pensata come spazio privilegiato per il dialogo tra storia e diritto e tra storici e giuristi, non intendeva affatto restringere il campo di osservazione al solo *droit savant*, ma solo privilegiare un terreno comune che con maggiore efficacia potesse far convergere lo sguardo retrospettivo dello storico e l'obiettivo costruttivo del giurista, orientato al presente. Lo studio di altri formanti, termine che peraltro non amava e non usava, dipendeva dall'oggetto della ricerca. Ed in questo caso era il primo a spingerti verso l'universo giurisprudenziale o verso le carte di archivio, se da lì passavano gli snodi della vicenda indagata.

Ed eminentemente plurale era pure la Scuola degli allievi, che invitava a proseguire il cammino della ricerca sulla sola base della valutazione del lavoro di tesi, prima effettuata in modo rigorosamente monocratico, più tardi, con il crescere del loro numero, in modo collegiale, ma sempre secondo oggettivi criteri di merito.

Studio dalla personalità spiccatissima e dall'inconfondibile sguardo interpretativo, dotato di uno stile e di un lessico originalissimi, geloso delle proprie pagine e delle proprie lezioni, per le quali mai richiedeva aiuti di sorta, se non commenti a posteriori, aveva però il dono naturale di cogliere negli allievi inclinazioni e preferenze, aiutandoli a esprimerle e a svilupparle in piena autonomia interpretativa, con solo qualche osservazione di metodo, supportando con pazienza e determinazione il varo della prima monografia: la cui pubblicazione, secondo un rituale scrupolosamente osservato, avrebbe legittimato finalmente il reciproco uso del tu.

Era riuscito così a formare negli anni, intorno a sé, una comunità scientifica variegata e plurale, non solo operativa tra medioevo e modernità, ma tra filosofia e teoria generale, tra storia del diritto e storia delle istituzioni, tra diritto pubblico e privato, tra diritto civile e penale, tra diritto costituzionale e amministrativo, tra diritto del lavoro e diritto internazionale: una comunità di tanti, diversissimi, studiosi, cui era in grado di assicurare, anche per il tramite di una *affettuosa concordia discors*, un magistero discreto e continuo, trasmettendo, nella pervicace difesa della libertà di ricerca di ciascuno, un senso forte di identità e di appartenenza.

4. *Giuristi e scienza giuridica*

La scelta privilegiata del campo di ricerca del pensiero giuridico aveva sempre significato per Grossi un'attenzione tutta particolare al ruolo dei giuristi nel processo di formazione del diritto, si trattasse del grande *medioevo sapienziale*, nel quale una scienza del diritto corale, e in forte sintonia con i caratteri fondanti dell'esperienza, riusciva addirittura a esprimere l'azzoniano *principatus per orbem terrarum*, orchestrando, nell'inventiva lettura del testo romano, un pluralismo enfatizzato dall'assenza dello Stato e di una sovranità moderatamente intesa. O si trattasse invece dell'Umanesimo giuridico, della Seconda scolastica,

della trattatistica di antico regime, da Bodin a Domat sino a Pothier, alle prese con la costruzione degli Stati nazionali, ma pur sempre immersa in uno *ius inventum* dalle tante matrici e fortemente refrattario alla integrale statualizzazione delle fonti del diritto.

Sarebbe stato il codice, ereditando e portando all'apogeo le mire dell'individualismo e del *giacobinismo giuridico*, a comprimere definitivamente l'*estra-statalità* del diritto civile, radicando quel positivismo e quel legicentrismo che una lunga stagione di elaborazione sei-settecentesca aveva coronato di nuovi valori di certezza e di culto della legge, presto ammantati di una vera e propria veste mitologica: appunto quelle *mitologie giuridiche* che Grossi ricavava da una celebre voce dei romaniani *Frammenti di un dizionario giuridico*, e che applicava al disegno, che vedeva univoco e costringente, della modernità giuridica.

Il codice, per Lui, aveva quindi soprattutto i tratti e i contenuti della codificazione civile, dal grande monumento del *Code civil* all'ABGB, dal Codice Pisanelli al codice spagnolo, dal BGB sino al codice svizzero: una forma codice essa stessa plurale, beninteso, di cui riusciva a dare in *L'Europa del diritto* (Laterza, 2006), in poche dense pagine, raffigurazioni eloquenti. Una forma codice, però, soprattutto, che scolpiva il volto profondo del modello continentale e l'estesa radicazione della frattura settecentesca, di cui non mancava mai di denunciare l'assolutismo semplificante contro l'intrinseco pluralismo antico.

Mentre, da questo punto di vista, meno rilevanti e meno in grado di segnare fratture epocali gli apparivano i campi del processo e lo stesso penale o persino il commerciale, già avvinti, ciascuno a loro modo, s'intende, da legami più profondi con i tentativi di disciplinamento avviati sin dalla costruzione dello Stato moderno e soprattutto più lontani dalla fisiologia dei rapporti giuridici interprivati, chiamati ad assorbire e a esprimere la naturale socialità del quotidiano.

La sua stessa visione dell'ottocentesco secolo giuridico finiva così per avere filtraggi fortemente selettivi, privilegiando quei protagonisti, da Savigny a Gierke, da Menger a Huber, da Geny a Saleilles, ma anche da Bluntschli a Gerber, da Orlando a Cammeo a Romano, sino al solidarismo giuridico, alla scuola del diritto libero, ai fondatori dei diritti che non c'erano, come il lavoro, l'agrario, più genericamente il *droit social*, che scavavano presto un fossato con la *semplicità perduta* del modo di ieri. E a loro, gli unici che potevano ascendere al pantheon della *Nobiltà del diritto*, andava la sua privilegiata attenzione, secondo una strategia oculatissima di letture e di colloqui preferenziali, cui facevano seguito quindi profili particolarmente incisivi.

Scienza giuridica italiana (Giuffrè, 2000), altro suo magnifico libro, vorrà così essere, in modo programmatico, un affresco della coralità dei giuristi italiani tra Otto e Novecento, colti nella diversità dei loro diversi campi disciplinari e dei loro oggetti di studio, sempre più frammentati, unificati però dalle comuni domande sull'ordinamento giuridico, i suoi pilastri ordinativi, le fonti, nel rapporto vivo con una esplodente realtà sociale, greve di effettualità e ormai ampiamente debordante i troppo semplici schemi legislativi codicistici.

Si inaugurava così un ventennio di nuove, intense, ricerche, sempre più concentrate sul *Novecento giuridico*, di cui amava seguire l'incombere di una *pos-modernità*, contraddistinta dalla presa di distanza, via via più netta, dalla civiltà borghese e dai suoi ideali giuridici, di indiscusso primato del legislatore e di stretto vincolo del giudice alla legge. Nel 1999, l'ultimo numero monografico dei «Quaderni» da Lui diretto – dal momento che il futuro dell'istituzione richiedeva a suo insindacabile giudizio un netto e tempestivo cambio di timone –, si orientò sul tema quanto mai delicato della continuità/trasformazione tra

fascismo e Repubblica, cui dedicò il più brillante dei suoi studi commercialistici, in grado di scandire con straordinaria vivezza gli *Itinerari dell'impresa*: uno spaccato formidabile non solo sull'evoluzione codicistica (dal 1865, e dal 1882, sino al 1942) che quegli itinerari avrebbero indotto, ma ancora una volta sulla capacità dei giuristi di cogliere il nuovo della seconda rivoluzione industriale. Abbandonando l'elencazione enumerativa degli atti di commercio per una visione tutta dinamica dei fattori produttivi.

Un lungo, lunghissimo, Novecento, questo di Grossi, che prendeva le mosse dall'irrompere della questione sociale a scuotere, già a fine Ottocento, i monumenti dell'individualismo giuridico e i codici innanzi tutto, preannunciando la romaniana crisi dello Stato, per poi protendersi ora lungo l'asse dei corporativismi, con le inevitabili e ingombranti commistioni, per l'Italia e la Germania, con i totalitarismi tra le due guerre, ma anche verso il progressivo affermarsi delle costituzioni lunghe, a immettere nuova linfa vitale nelle carte dei diritti di matrice settecentesca, a suoi occhi caratterizzate da sin troppo esangui e astratte proclamazioni di principio.

Sino alle riflessioni sull'attualità, il ruolo dell'interpretazione, l'interpretazione conforme a costituzione, la Corte costituzionale come *autentico polmone respiratorio per l'intero ordinamento giuridico nella sua costante attenzione verso il continente parzialmente sommerso dei valori*, da reperire attraverso un processo di lettura di una dinamica sociale di cui la carta repubblicana era solo l'innescò, e non la normativistica *urna sigillata*, in una riflettuta confluenza dei risultati di una lunga stagione di studi, ormai indirizzata a risultati di teoria generale e in particolare di teoria ermeneutica, e della sua esperienza nella più alta magistratura della Repubblica.

La stessa globalizzazione economica, cui aveva per tempo rivolto, con un suo timbro originalissimo, la propria attenzione, non implicava ai suoi occhi nessuna enfasi, nessuna ipotesi del mercato, nessuna morte annunciata dello Stato e della sovranità. Al contrario una piena consapevolezza della temibilità dei poteri privati e delle loro invadenze. Eppure, anche la consapevolezza che la globalizzazione avrebbe investito pesantemente il sistema delle fonti del diritto, limando ulteriormente i residui assolutismi giuridici e innescando nuovi pluralismi, nuove interconnessioni, nuovi equilibri tra giuristi, legislatori, giudici. Dando nuova linfa a quel diritto giurisprudenziale che non vedeva, alla Edouard Lambert, come strumento di un indebito *gouvernement des juges*, ma al contrario, nell'ordine giuridico europeo, come nella stessa tradizione di *civil law*, come strumento fondamentalmente positivo di *invenzione del diritto*. Sempre coltivando l'incrollabile fiducia che un nuovo *principatus*, proprio di una scienza giuridica in grado di *leggere gli strati più riposti dell'esperienza* e ben consapevole che il diritto è costituito *hominum causa*, ne potesse offrire una convincente intelaiatura ordinativa.

Una fiducia che può forse oggi apparirci sin troppo idealizzata, eppure testimonianza di una autentica *Nobiltà del diritto* di cui sentiremo, terribilmente, la mancanza.

Bernardo Sordi